

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 17/06/2008 di integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi con la parte speciale IX contenente il Regolamento per la determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione;

Visto l'articolo 2, comma 2, del Regolamento in oggetto che, in ottemperanza al comma 56 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) come in origine formulato, fissava il limite massimo della spesa annua per l'affidamento delle prestazioni di lavoro autonomo oggetto del Regolamento stesso, quantificandolo nell'importo corrispondente al 5% della spesa iscritta in bilancio per il personale dipendente con esclusione degli incarichi finanziati con contributi specifici e vincolati da parte di soggetti esterni;

Richiamato l'articolo 3, comma 1, lettera c) del Regolamento in oggetto, nella parte in cui individua i casi in cui è possibile prescindere eccezionalmente dal titolo di studio della comprovata specializzazione universitaria come presupposto, obbligatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 112/2008, per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;

Preso atto delle seguenti modifiche legislative intervenute nel frattempo in materia di disciplina degli incarichi di collaborazione esterna:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) è stato successivamente modificato dall'articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, mediante la integrale sostituzione nella seguente formulazione; *“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;
- al penultimo capoverso dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state apportate, con l'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: <<di contratti d'opera>> sono sostituite dalle seguenti: <<di contratti di collaborazione di natura occasionale e coordinata e continuativa>>;
 - b) le parole: <<o dei mestieri artigianali>> sono sostituite dalle seguenti <<, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>>;

Constatato che con le suddette modifiche il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione non deve più essere fissato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ma in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'ente, mentre viene chiarito che l'obbligo del possesso del titolo universitario, e quindi di riflesso anche le deroghe (ulteriormente ampliate), si riferiscono esclusivamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ed agli incarichi occasionali;

La prima frase del comma 1° dell'art. 3 viene sostituita come segue:

“””Gli incarichi individuali possono essere conferiti a soggetti esterni, di particolare e comprovata specializzazione universitaria ed in presenza dei seguenti presupposti:”””

La lett. c) del comma 1° dell'art. 3 viene sostituita con il seguente testo:

“””c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.L. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;”””

Al comma 1 dell'art. 4 le parole “”” Le consulenze e le collaborazioni””” sono sostituite con le parole “””Gli incarichi di collaborazione autonoma”””

Il titolo dell'art. 6 viene sostituito come segue:

“””Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in forma diretta”””

Alla prima frase del comma 1 dell'art. 6 le parole “”” può conferire consulenze e collaborazioni””” sono sostituite dalle parole “””può conferire incarichi di collaborazione autonoma”””

Il titolo dell'art. 7 è sostituito come segue:

“”” Pubblicizzazione degli incarichi”””

All'ultima frase del comma 3 dell'art. 7 le parole “l'elenco degli incarichi di consulenza, studio e ricerca” sono sostituite con le parole “l'elenco degli incarichi di collaborazione autonoma”.

- 2) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione di modifica di testo regolamentare nei termini di cui all'art. 23, comma 2°, dello Statuto del Comune di Cuneo;
- 3) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore di Segreteria Generale e Personale – Dott. Pietro Pandiani.